

CIRCOLARE TECNICA 01/13

Milano, 6 marzo 2013

OGGETTO: Normativa di vigilanza prudenziale e segnaletica

Esposizioni scadute non deteriorate

Facendo seguito a un quesito trasmesso dall'Associazione a Banca d'Italia nel luglio scorso in materia di segnalazioni delle esposizioni scadute e non deteriorate nel factoring, l'Autorità di Vigilanza conferma che la condizione che l'anticipo sia superiore al montecrediti a scadere, prevista dalle istruzioni segnaletiche, per il calcolo dello scaduto deteriorato, vale anche per le esposizioni scadute e non deteriorate. Banca d'Italia aggiunge che la presenza di esposizioni scadute e non deteriorate non trascina l'intera esposizione nei confronti del soggetto, pertanto va effettuata una spalmatura convenzionale dell'anticipato sulle fatture sottostanti.

Si allega, per chiarezza e completezza, la risposta integrale di Banca d'Italia pervenuta in data odierna.

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Anna LANFRANCO	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. F. D'ANIELLO & ASSOCIATI	Lina LONGOBARDI
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BETA SKYE	Direzione Generale	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	STUDIO LEGALE POLLINA	Pippo POLLINA
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COOPERFACTOR	Amos VEZZANI		
CREDEMACTOR	Direzione Generale		
CREDIT AGRICOLE COMM. FINANCE	Ivan TOMASSI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Direzione Generale		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Giuliana PETROZZI		
FIDIS	Luigi MATTA		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Giuseppe FARAGO' Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Bruno PASERO		
IFITALIA	Direzione Generale		
INVITALIA	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
SACE FCT	Franco PAGLIARDI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UBI FACTOR	Attilio SERIOLI		
UNICREDIT FACTORING	Ferdinando BRANDI		



BANCA D'ITALIA

EUROSISTEMA

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA (343)

DIVISIONE BILANCI E SEGNALAZIONI

Rifer. a nota n. 339/12

del 30-07-2012

ASSIFACT

Via Cerva, 9

20122 MILANO MI

Classificazione VII 1 5

Oggetto Esposizioni scadute non deteriorate nel factoring pro solvendo.

Con lettera n. 339/12/BP del 30 luglio 2012 codesta Assifact ha chiesto chiarimenti in merito ai corretti criteri di rilevazione nelle segnalazioni statistiche di vigilanza delle esposizioni scadute non deteriorate connesse con l'operatività di factoring pro solvendo.

Codesta Associazione ha reso noto che la Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" prevede che ⁽¹⁾ nelle voci riferite alle "esposizioni scadute non deteriorate" vanno incluse sia le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ai sensi della normativa prudenziale ⁽²⁾ sia quelle scadute da non oltre 90 giorni ⁽³⁾.

Inoltre, è stato osservato che nella Circolare n. 217 è anche contemplato che, nell'ambito dell'operatività di factoring pro solvendo, ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto ⁽⁴⁾ "occorre fare riferimento alla singola fattura inclusa nel montecrediti di riferimento che presenta il ritardo maggiore. L'esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina tuttavia esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- l'anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere ⁽⁵⁾;

¹ Cfr. "Avvertenze generali", pag. 17.

² Ad esempio, le esposizioni scadute che non superano la soglia di rilevanza fissata nell'ambito dell'approccio per singolo debitore.

³ Tale disposizione è stata introdotta con una comunicazione al sistema del mese di maggio 2012 (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 5, maggio 2012) e recepita nella Circolare n. 217 con il 10° aggiornamento del 24 luglio 2012.

⁴ Cfr. "Avvertenze generali", pag. 15.

⁵ La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.



- vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti."

Tutto ciò premesso, con riferimento alle operazioni di factoring pro solvendo è stato chiesto di conoscere se, nell'ambito dell'approccio per "singolo debitore", ai fini della segnalazione delle esposizioni scadute non deteriorate:

- a) debba essere soddisfatta la condizione che l'anticipo sia pari o superiore al montecrediti a scadere;
- b) nel caso di anticipo superiore al montecrediti a scadere, in presenza di almeno una fattura non onorata da più di 90 gg. e di fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 gg.) nel complesso non superiori al 5% del monte crediti, vada considerato come "scaduto non deteriorato":

- i) l'intero anticipo;

- ii) la quota di anticipo riferibile, convenzionalmente, alle fatture scadute incluse nel montecrediti.

Infine, nel caso di esposizioni verso enti pubblici è stato chiesto di conoscere le corrette modalità di segnalazione di tali esposizioni quando viene effettuato almeno un pagamento parziale che interrompe la continuità dello scaduto.

Al riguardo, con riferimento al quesito sub a), si precisa che la condizione che l'anticipo sia pari o superiore al montecrediti a scadere va soddisfatta anche ai fini della segnalazione delle esposizioni scadute non deteriorate.

In relazione al quesito sub b), si fa presente che tra le esposizioni scadute non deteriorate va, convenzionalmente, segnalato un importo pari al prodotto tra: 1) l'anticipo; 2) il rapporto tra l'ammontare delle fatture scadute e la somma degli importi delle fatture scadute e di quelle a scadere. Si precisa che tale criterio segnaletico si applica anche nel caso in cui siano presenti solo fatture scadute da non più di 90 giorni.

Ai fini della rilevazione per fascia di scaduto, le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in un'unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.

Per ciò che concerne, infine, le esposizioni verso enti pubblici, si osserva innanzitutto che la vigente normativa segnaletica prevede che "relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli "Amministrazioni Centrali e



Banche Centrali", "Enti territoriali", ed "Enti del settore pubblico" sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata il carattere continuativo dello scaduto si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni. In tal caso, l'intera esposizione scaduta va riportata in bonis" (⁶).

Ciò premesso, si precisa che l'anzidetta condizione sulla continuità dello scaduto rileva solo ai fini della classificazione delle esposizioni verso enti pubblici tra quelle scadute deteriorate. Pertanto, le esposizioni scadute non totalmente pagate e non classificate come deteriorate vanno segnalate come esposizioni scadute non deteriorate.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
ANDREA PILATI

Firmato digitalmente da
CARMELO BARBAGALLO

⁶ Cfr. Circolare n. 217, "Avvertenze generali", pag. 16.